

Decreto di rigetto n. cronol. 41/2024 del 13/05/2024

RG n. '2024

Repert. n.

del 14/05/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Riunito nelle persone dei magistrati

Dr. Elio Bongrazio

Presidente

Dr. ssa Federica Colantonio

Giudice

Dr.ssa Daniela Angelozzi

Giudice rel.

Nel procedimento di reclamo promosso da

S.p.A., con sede legale in Roma, alla
Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale e partita Iva
persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante
difesa dall'Avv.

numero di iscrizione nel

R.E.A. n. in

rappresentata e

Parte reclamante

rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Nardone

Parte reclamata

Avverso il provvedimento del 23.2.2024 del Giudice della procedura N. R.G /2023;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 8.4.2024;

sentite le parti, letti gli atti ed i verbali del procedimento, visionati i documenti offerti in
comunicazione, udito il Giudice relatore;

osserva.

1. Con atto di citazione, si opponevano

al precetto notificato loro da s.p.a., lamentando, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva
e di legittimazione attiva e processuale di s.p.a. Asserivano, in particolare, che la
avesse allegato i contratti di cessione in originale o copia autentica né la lista dei crediti

Firmato Da: ANGELOZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 208aed4f9f17d9c11015811895648a72
Firmato Da: BONGRAZIO ELIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: e93ca



Decreto di rigetto n. cronol. 41/2024 del 13/05/2024

RG n. 2024

Repert. n. del 14/05/2024

asseritamente ceduti, né i presunti avvisi di cessione; né l'opposto, a detta degli attori, aveva dato prova di aver adempiuto gli adempimenti pubblicitari dell'art. 58 TUB, né aveva allegato e dato prova e di essere iscritta all'albo dell'art. 106 TUB.

Eccepivano, inoltre, la prescrizione del credito e, con riferimento a

, invocavano, quali consumatori, la qualificazione della opposizione a precetto quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., alla luce di Cass. SS.UU. n. 9479 del 6 aprile 2023, al fine di far valere la nullità del decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo per violazione del foro del Consumatore ex art. 33, comma 2, lettera u) del Codice del Consumo nonché la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria in violazione dell'art. 34, co. 5, del Codice del Consumo e decadenza/inefficacia della garanzia.

Domandavano quindi, in via cautelare, ex art. 615 comma 1 c.p.c., la sospensione della efficacia esecutiva del titolo in virtù del quale veniva notificato l'opposto atto di precetto.

2. Si costituiva la s.p.a., contestando le doglianze lamentate; in particolare, con riferimento alla propria legittimazione attiva, asseriva che Spv S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, regolata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", fosse divenuta titolare in data 14 dicembre 2015 di un portafoglio di crediti in precedenza di titolarità di S.p.A., già S.p.A. Spv S.r.l. aveva inoltre conferito a S.p.A. (già S.p.A.) l'incarico di provvedere alla gestione del recupero dei crediti giusta atto del 21.12.2015 a rogito notaio dott. (

In virtù di contratto di cessione di crediti pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 52/1991 e successive modifiche, stipulato in data 2017, S.p.A. in qualità di procuratore speciale della Spv S.r.l. cedeva quindi alla società s.p.a. parte del portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione di titolarità di SPV S.r.l., tra i quali quello portato dal titolo esecutivo azionato nei confronti di

Contestava, quindi, nel merito anche le ulteriori doglianze lamentate dagli attori e concludeva per il rigetto della opposizione.

3. Con provvedimento del 23.2.2024, il Giudice riteneva fondata l'eccezione degli attori relativa alla titolarità del credito, "mancando allo stato adeguata prova della inclusione del credito ceduto nell'avviso pubblicato in GU nonché nel registro delle imprese; adempimento pubblicitari imposti dall'art. 58 TUB e dalla normativa specifica su cui più diffusamente infra".

Nello specifico, pur ritenendo che le cessioni si fossero effettivamente verificate, il Giudice della sospensiva riteneva non adeguatamente provata la inclusione del credito nella cessione, in



considerazione della circostanza per cui, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oggetto di cessione erano i crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria erogati da _____ Leasing S.p.A. quale unico lessor, già risolti, e in relazione ai quali il bene dato in leasing era stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato. Ebbene, secondo il Giudice di prime cure, non veniva data sufficiente prova che il bene fosse stato venduto/dato in nuova locazione/radiato, né veniva data prova della iscrizione della cessione nel registro delle imprese.

4. _____ s.p.a. ha impugnato il provvedimento di sospensione mediante l'odierno reclamo, rappresentando, con riferimento al punto "iii" dell'avviso di cessione, ritenuto non provato dal Giudice di prime cure, di essersi attivato presso la cedente e di aver depositato lettera di questa con attestazione che il bene strumentale oggetto della disputa era stato radiato in data 28.02.2006. Ha inoltre depositato visura camerale della cessionaria _____ Spv S.r.l., dalle quali ha tratto la conseguenza che la cessione richiamata veniva regolarmente pubblicizzata nel Registro delle Imprese in data _____. Ha quindi invocato l'art. 669 terdecies comma 4 c.p.c., con riferimento alla possibilità di produrre documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione, per sostenere l'ammissibilità di tali nuovi documenti in sede di reclamo.

5. Si è costituita parte reclamata, eccependo, in particolare, la tardività del reclamo e l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti, in quanto tardivamente depositati nel giudizio di merito.

6. Così sintetizzate le posizioni processuali, il Tribunale ritiene che il reclamo sia infondato.

Preliminarmente, va rilevato che non coglie nel segno l'eccezione di parte reclamata relativa all'inammissibilità del reclamo, per tardività, in quanto – pur risultando lo stesso depositato in data 13.3.2024 – vi è prova che la relativa busta veniva inizialmente rifiutata in data 12.3.2024 (data di scadenza del termine di deposito del reclamo): pertanto, va accolta la istanza di remissione in termini formalizzata dalla parte reclamante (ella infatti ha chiesto "*che il giudice, rilevato l'incolpevole rifiuto del deposito, Voglia rimettere in termini il reclamante e considerare tempestivo il deposito*").

7. Venendo al merito del reclamo, va premesso che l'originaria creditrice era _____ Leasing spa. Da parte del lato attivo del rapporto si assiste - come si legge nell'atto di precetto - a due successioni mediante cessione.

La prima da _____ S.p.A. (già _____ S.p.A., che a seguito di fusione con

_____ S.p.A. per atto a rogito Notaio

_____ in atti, cfr. doc. 3 allegato all'atto di costituzione di _____ del 15.12.2023, mutava la propria denominazione sociale in _____ Leasing S.p.A.) a _____ Spv S.r.l.



Quest'ultima diveniva titolare di alcuni rapporti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del dicembre 2015, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco", giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2015, in atti.

Nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 4 allegato all'atto di costituzione di I del 15.12.2023) si legge, per quanto di interesse, che la società acquistava da Leasing S.p.A. un *“portafoglio di crediti per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto, per indennizzi, spese, interessi ed ogni altro importo dovuto, inclusa la componente IVA ove dovuta (i "Crediti") che, al 1 gennaio 2015 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (a) crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria: (i) erogati da Leasing S.p.A. quale unico lessor (e con esclusione pertanto di locazioni finanziarie erogate in pool), (ii) già risolti, e (iii) in relazione ai quali il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato”*.

Spv S.r.l. conferiva quindi a S.p.A. (già S.p.A.), l'incarico di provvedere alla gestione, riscossione, liquidazione, disposizione dei crediti, giusto atto del 2015 a rogito notaio dott. n atti (cfr. doc. 5 allegato all'atto di costituzione di del 15.12.2023).

In virtù di contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 29 dicembre 2017 (prodotto da s.p.a. in data 4.1.2024; cfr. altresì proposta contrattuale prodotta nel doc. 6 allegato all'atto di costituzione di Iam del 15.12.2023), Spv S.r.l. per il tramite del procuratore speciale S.p.A. cedeva infine alla società s.p.a. parte del portafoglio di crediti insoluti e di difficile riscossione. Tra le premesse dell'accordo, si dava atto che fosse titolare delle posizioni creditorie verso più debitori di cui all'Allegato A (che tuttavia non veniva prodotto in atti, risultando prodotta un'unica schermata priva di riferimenti: cfr. doc. 5 allegato all'atto di costituzione di del 15.12.2023) pervenuti nella sua titolarità a seguito di contratto di cessione sottoscritto in data 2015 cor Leasing S.p.A.

Come si legge in questo secondo contratto di cessione, all'art. 2.2, risultavano oggetto di cessione da a s.p.a. i crediti derivanti da *“canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto, per indennizzi, spese, interessi ed ogni altro importo dovuto, inclusa la componente IVA, derivanti da contratti di locazione finanziaria e da ogni ulteriore pattuizione ad essi relativa (i “Contratti di Locazione Finanziaria”). I Contratti di Locazione Finanziaria sono stati tutti risolti per inadempimento del lessee e i relativi beni (i “Beni”), alternativamente: (i) sono stati venduti (ivi incluse le ipotesi di vendita, a fini di uso aziendale, ad altre entità del medesimo gruppo bancario ovvero (ii) sono stati nuovamente dati in locazione finanziaria, ovvero (iii) ancora non*



sono stati reperiti e sono conseguentemente stati radiati dal Cedente (questi ultimi, i “Beni Radiati”)).

Ora, in data 29.1.2024 s.p.a. depositava negli atti della procedura lettera di risoluzione Gruppo del 30.12.2005 indirizzata alla debitrice t s.r.l. e lettera Leasing del 22.1.2024 di conferma della cessione contratto. Si legge in tale ultima lettera, sempre indirizzata a s.r.l., con riferimento al contratto di Leasing n. LI (- controparte ndg. 793480] SRL, “La presente per comunicarVi che i rapporti di credito derivanti dalle esposizioni di cui in oggetto sono stati ceduti a SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal Dicembre 2015 (la “Data di Sottoscrizione”)”.

Ora, pur a ritenere che in tale modo sia stata provata, pur aliunde, la inclusione del rapporto in esame nell’ambito della prima cessione dei crediti (da Leasing a ed in disparte ogni questione relativa alla pubblicazione della cessione del registro delle imprese, è evidente che non sia stata comunque provata la specifica inclusione di tale rapporto nella seconda cessione, ovvero in quella da a Invero, la mancata produzione dell’allegato A al contratto di cessione, unitamente alla mancata prova della cd. radiazione, impedisce di ricostruire con certezza – in assenza di ulteriori prove – che il rapporto in esame fosse specificatamente fatto oggetto di cessione. La schermata prodotta da con riferimento all’allegato alla cessione del 2017 (cfr. doc. 5 allegato all’atto di costituzione di del 15.12.2023) si compone infatti, come anticipato, di un’unica schermata priva di riferimenti: si tratta di una unica pagina, senza alcun riferimento strutturale o nominativo al contratto di cessione, con la sola indicazione del numero 793480, di nominativo della Proginvest e di un importo (pari ad euro 21.748,26) che non corrisponde né a quello oggetto del decreto ingiuntivo della creditrice originaria (né per la parte capitale né per la parte degli interessi) né a quello oggetto della lettera di risoluzione -Gruppo indirizzata alla debitrice

Solo in data 6.3.2024 (e nel presente procedimento, mediante allegazione all’atto di reclamo) ha depositato nel procedimento di merito comunicazione da parte di Leasing, indirizzata a ; ove – con riferimento al contratto di Leasing n. – oltre a informare che il relativo rapporto di credito era stato ceduto a Rubidio SPV s.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 2015, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. parte seconda del 2015, veniva altresì specificato che “il bene oggetto del contratto LI è stato RADIATO in data 28 Febbraio 2006”.

La specifica consente di ritenere integrato il requisito indicato al punto “iii” dell’avviso di cessione. Tuttavia, tale produzione avveniva, come detto, nel fascicolo n. /2023 solo in data 6.3.2024, quando cioè i termini di cui all’art. 171 ter c.p.c. (in particolare, il termine di 20 giorni di cui al n. 2



dell'art. 171 ter c.p.c., trattandosi di produzione documentale) erano spirati (la prima udienza di comparizione veniva infatti fissata al 23.2.2024 e rinviata d'ufficio al 7.3.2024). Va peraltro rilevato che la lettera prodotta in data 6.3.2024 è datata 22.1.2024, sicché neppure appare applicabile a tale produzione documentale l'istituto della rimessione in termini, comunque non invocato.

Ora, è vero che nel giudizio di reclamo sono di regola ammissibili nuovi documenti, come sostenuto dalla reclamante, ma tale principio va temperato con la natura del rimedio di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. Esso configura uno strumento di natura cautelare con funzione strumentale rispetto alla successiva decisione di merito; pertanto, la mancata produzione - entro i termini di legge previsti nel rito ordinario - dell'atto comprovante la specifica inclusione del rapporto di credito nell'oggetto della cessione determina la conferma della decisione del Giudice di prime cure, non potendo tale atto venire in preso in considerazione nella decisione di merito, rispetto quindi alla quale va valutata la funzione strumentale della sospensiva concessa.

Pertanto, il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale, letto l'art. 669 terdecies c.p.c., così provvede:

- rigetta il reclamo proposto da S.p.A. nei confronti del provvedimento del 23.2.2024 emesso dal Giudice della procedura N. R.G

- spese al merito.

Dà atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del giorno 9.5.2024.

Il Giudice estensore

Dott. Daniela Angelozzi

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

